



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

num. 137 30/12/88

SECRETARIO COMUNALE
Mario Del

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 11 - Esito negativo del procedimento
- Art. 12 - Norme finali e transitorie

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, previsto dall'art. 23 del regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'istituto

1 - L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.19.6.1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2 - La definizione in contraddittorio con il contribuente, è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3 - Esulano pure dal campo applicativo le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4 - L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5 - In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3
Attivazione del procedimento di definizione

1 - Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1 - Il funzionario responsabile del tributo, di cui all'art. 8 del regolamento generale delle entrate comunali, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire - comunicandoglielo anche con lettera raccomandata - con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2 - Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3 - La partecipazione del contribuente, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1 - Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera. Tale istanza può essere trasmessa per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all'ufficio tributi del Comune che ne rilascia ricevuta.

2 - La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo il disposto dell'art. 11, comma 3.

3 - L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione e i termini sospesi riprendono a decorrere.

4 - Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sempre che questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo formula l'invito a comparire.

Art. 6

Effetti dell'invito a comparire

1 - La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2 - Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3 - Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

- 1 - L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
- 2 - Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

- 1 - La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2 - Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 3 - Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
- 4 - A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Lire 5.000.000 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

Art. 9

Effetti della definizione

- 1 - L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 2 - L'intervenuta definizione, non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertatrice, entro i termini previsti dall'art. 15 del regolamento generale delle entrate comunali, nei casi di definizione riguardante accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia.
- 3 - Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10
Riduzione delle sanzioni

- 1 - A seguito della definizione le sanzioni applicabili per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2 - Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
- 3 - Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per la mancata od incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11
Esito negativo del procedimento

- 1 - Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2 - Dell'eventuale esito negativo, dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 6 e l'ufficio tributi dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente.
- 3 - In caso d'esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento ed i termini sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 2), riprendono a decorrere dalla data di ricezione da parte del contribuente della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 12
Norme finali e transitorie

- 1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
- 2 - L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio tributi, con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.